

Brescia, 17 Maggio 2020 – AGGIORNAMENTO 17.05.2020.- 23.55

A tutti gli associati di
CONFARTIGIANATO IMPRESE
BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAI VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19)

Caro Associato,

negli ultimi giorni sono stati adottati i provvedimenti del **Governmento**:

- [Decreto Legge Rilancio](#), la cui pubblicazione è attesa lunedì 18 p.v.;
- [Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33](#), valido fino al 31 Luglio 2020;
- [Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 17 Maggio 2020](#), valido fino al 14 Giugno;

e le ordinanze di **Regione Lombardia**:

- [Ordinanze 538 del 30 Aprile 2020](#), valida fino al 31 Agosto 2020;
- [Ordinanza 547 del 17 Maggio 2020](#), valida fino al 31 Maggio 2020.
- [Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive](#)

Essi contengono le misure previste per il proseguimento della cosiddetta “**FASE 2**” dell’emergenza **CoViD19**, ovvero il periodo delle prossime settimane in cui dovremo ancora convivere, sotto stretto monitoraggio, con la diffusione del virus, ma nel quale si permetterà a **quasi tutte le imprese una ripresa dell’attività, purché nella massima sicurezza**. Le disposizioni dei provvedimenti **entrano in vigore il 18 Maggio e saranno efficaci almeno fino al 31 Maggio 2020 (o fino a eventuali nuove disposizioni)**. Le riassumiamo di seguito.

DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE PERSONE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Utilizzo di protezioni

Mascherine. Ricordiamo, innanzitutto, che è fatto obbligo, su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro. **In Lombardia, tale obbligo è generalizzato**, e le mascherine vanno indossate **ogniquale volta ci si rechi fuori dall’abitazione** (esclusi i bambini con meno di 6 anni e i soggetti disabili le cui condizioni siano incompatibili e loro accompagnatori). In assenza di quelle chirurgiche, o di classe FFP1/2/3 o equivalenti, potranno essere utilizzate anche mascherine cosiddette “di comunità”, ovvero mascherine monouso o lavabili anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a favorire un’adeguata barriera che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso (in **Regione Lombardia**: qualunque altro idoneo indumento di copertura di naso e bocca). L’utilizzo delle mascherine di comunità si

aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. **Tale tipo di mascherine autoprodotte o di comunità non può essere usato nelle aziende.**

Altre misure. Tutta la popolazione deve inoltre adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste: nell'[allegato 16](#) al DPCM 17 Maggio 2020 (che segue). E' sempre vietata ogni forma di assembramento.

Persone che fanno l'ingresso in Italia dall'estero o che si recano all'estero

Le persone che fanno ingresso in Italia dall'estero, tramite trasporto, di linea o privato, aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, **anche se asintomatiche**, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio e **sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata nella dichiarazione resa al momento dell'imbarco o dell'ingresso. **A decorrere dal 3 Giugno 2020**, le disposizioni sull'isolamento fiduciario si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia (ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia) da Stati o territori esteri diversi da Stati membri dell'Unione Europea, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Attenzione: Queste disposizioni non si applicano:

- a) *all'equipaggio dei mezzi di trasporto;*
- b) *al personale viaggiante;*
- c) **ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;**
- d) *al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;*
- e) *ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;*
- f) *al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;*
- g) *ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;*
- h) *ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;*
- i) *agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.*

Fino al 2 Giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 Giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, **non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:**

- a) Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- d) Andorra, Principato di Monaco;
- e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 Giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra citati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spostamenti e altre disposizioni, a partire dal 18 Maggio 2020

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e **i soggetti sottoposti alla misura della quarantena**, ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono d'obbligo rimanere presso la propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

A partire dal 18 Maggio gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono più soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione Lombardia relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica (per il momento nessuna).

Fino al 2 Giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per l'estero o da e per una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per qualsiasi spostamento fuori dal territorio regionale deve essere esibita l'autocertificazione come da modello definito dal Ministero degli Interni e scaricabile dal seguente [link](#).

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

A decorrere dal 3 Giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero e da e per le altre regioni italiane saranno possibili, salvo limitazioni che saranno posti dalle autorità secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Assembramenti, riunioni, funzioni religiose

L'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico rimane sempre vietato. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché **ogni attività convegnistica o congressuale**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si potranno svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dalle autorità.

Le riunioni si dovranno svolgere solo garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli ([allegati al DPCM 17 Maggio 2020](#)) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

ATTIVITA D'IMPRESA CONSENTITE A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, ad eccezione di quelle indicate nel capitolo successivo.

Esse potranno tuttavia svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Per la **Regione Lombardia** le linee guida regionali pubblicate riguardano: **Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, Strutture ricettive, Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante), Uffici aperti al pubblico, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali, Professioni della montagna, Autoscuole e scuole nautiche.**

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).

Continuano, inoltre, ovviamente, a essere consentite:

- attività di toelettatura e affini;
- mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all'aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell'esercizio della professione ed all'aggiornamento professionale;
- guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell'attività turistica;
- strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici);
- rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi;
- parchi faunistici;

Segnaliamo che è consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del **tirocinio** anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività. I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

ATTIVITÀ D'IMPRESA SOSPESA

- **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo** attraverso l'esercizio fisico, esclusi i centri benessere, *(saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 Maggio).*
- **Impianti nei comprensori sciistici.**

- **Sale giochi, sale scommesse e sale bingo.**
- **Sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** (*ne è prevista la riapertura a partire dal 15 Giugno 2020*).
- **Servizi educativi per l'infanzia.**
- **Ogni attività convegnistica o congressuale** quali congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali (*ne è prevista la riapertura a partire dal 15 Giugno 2020*).
- **Centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali e centri sociali.**

E' consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI CONSENTITE

Protocolli e norme di sicurezza applicabili

Nelle imprese la cui attività è consentita, si dovranno **sempre** rispettare le seguenti norme.

Per tutte le imprese: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 **negli ambienti di lavoro** ([allegato 12](#) al DPCM 17 Maggio 2020).

Per le imprese edili: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 **nei cantieri edili** ([allegato 13](#) al DPCM 17 Maggio 2020).

Per le imprese di trasporti merci e logistica: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 **nei settori del trasporto e della logistica** ([allegato 14](#) al DPCM 17 maggio 2020).

- **Per le imprese di trasporto pubblico di linea e non di linea:** Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 **in materia di trasporto pubblico** ([allegato 15](#) al DPCM 17 maggio 2020). Limitatamente ai trasporti effettuati nel territorio della Lombardia, si applicano le disposizioni di sicurezza di cui all'[allegato 1](#) dell'[ordinanza regionale n. 538 del 30 Aprile 2020](#).

Per le imprese di Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, Strutture ricettive, Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante), Uffici aperti al pubblico, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali, Professioni della montagna, Autoscuole e scuole nautiche: Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, pubblicate da Regione Lombardia al presente [link](#).

Per le attività commerciali al dettaglio, oltre all'applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Per tali attività si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'[allegato 11](#) al DPCM 17 Maggio 2020 (in coda);

Per le Attività professionali si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le attività delle strutture ricettive è stabilito che sono esercitate comunque solo a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.

In tutte le attività, nello svolgimento di riunioni sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto, altrimenti comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Misurazione della temperatura

In tutte le attività Lombarde, i datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

- **deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale**, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi, all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura con strumento personale idoneo. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
- **Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato**, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità:
 - 1) il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
 - 2) Qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.

- 3) Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
- 4) In ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
- 5) Inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori fragili

Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, **i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, **fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono – a pagamento - con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro**. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi delle presenti disposizioni non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

SANZIONI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

Sanzioni per i cittadini.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello stabilito dall'**articolo 650 del codice penale** (*"Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro"*), il

mancato rispetto delle misure qui indicate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000** (con possibilità di pagamento ridotto).

La violazione delle norme di permanenza in quarantena è punita con **ammenda fino a 413 euro e arresto fino a 6 mesi**, salvo che il fatto costituisca violazione dell'**articolo 452 del codice penale** o comunque più grave reato (*sintesi articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, il reato di diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni*). Ricordiamo che se la diffusione di epidemia è commessa **con dolo** (volontariamente), la pena che si applica è l'**ergastolo**.


Sanzioni per le imprese.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina in ogni caso **la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**. Si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**

Per ogni chiarimento non esitate a contattare i nostri uffici, ai numeri noti di Brescia e degli Uffici di Mandamento. Cerchiamo di seguire con la massima costanza l'aggiornamento della normativa, che però avviene a ritmi quasi insostenibili, e con sovrapposizioni nazionali e regionali a volte incomprensibili.

L'occasione è utile per augurare a tutti voi il massimo della capacità di tenuta e il massimo di serenità possibile, con un grandissimo segno della nostra comune vicinanza.

Il Segretario Generale
Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia Orientale
(Carlo Piccinato)



ALLEGATO 11, DPCM 17 MAGGIO 2020 - Misure per gli esercizi commerciali

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ALLEGATO 16, DPCM 17 MAGGIO 2020 - Misure Igienico-Sanitarie per tutta la popolazione

- 1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Evitare abbracci e strette di mano;
- 4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

ALLEGATI 12,13, 14, 15, DPCM 17 MAGGIO 2020 - Protocolli di Sicurezza da applicare nelle attività consentite

Si veda il [link](#)